

Emergenza Covid-19 ♦ Update/9 ♦ 13.03.2020



♦ LAVORO

- ♦ **Regione Emilia Romagna: cassa Integrazione in deroga, stanziati 38 milioni, a cui possono accedere tutti i datori di lavoro privati di ogni settore che non possano fruire degli ammortizzatori ordinari.**

L'accordo sottoscritto ieri, il primo in Italia a livello regionale, interviene a tutela di lavoratori e datori di lavoro che subiscano gli effetti negativi di questo periodo di emergenza sanitaria, non potendo usufruire di strumenti ordinari.

- ♦ **Coronavirus e ricorso alle ferie: regole e modalità.**

Nei recenti DPCM emanati dal Governo per contenere la diffusione del Coronavirus ha trovato spazio anche la raccomandazione ai datori di lavoro di «promuovere» la fruizione delle ferie dei propri dipendenti: regole e modalità.

♦ CREDITO

- ♦ **Moratoria ABI sui mutui alle imprese: operativo l'Addendum.**

E' operativa la moratoria ABI sui mutui alle imprese per affrontare l'emergenza Coronavirus: istruttorie più brevi e condizioni migliorative.

- ♦ **Fondo di Garanzia per le PMI: conferma automatica della garanzia sui finanziamenti garantiti, sospesi o allungati ai sensi dell'Addendum.**

Fondo di Garanzia PMI automaticamente esteso senza valutazione per imprese che utilizzano la moratoria mutui per l'emergenza Coronavirus.



◆ Emergenza Coronavirus/9: AGGIORNAMENTI ◆

► **Regione Emilia: Cassa Integrazione in deroga, stanziati 38 milioni, a cui possono accedere tutti i datori di lavoro privati di ogni settore che non possano fruire degli ammortizzatori ordinari.**



L'accordo, il primo in Italia a livello regionale – come ha sottolineato l'Assessore allo Sviluppo Economico e Lavoro Vincenzo Cola -, punta a intervenire per la tutela di lavoratori e datori di lavoro che subiscano gli effetti negativi di questo periodo di emergenza sanitaria, non potendo usufruire di strumenti ordinari.

In attesa che vengano emanate dal Governo ulteriori disposizioni per il sostegno al reddito dei lavoratori sospesi dal lavoro, o la cui attività sia ridotta a causa dell'emergenza sanitaria, questo accordo permetterà l'utilizzo della cassa in deroga per tutti i lavoratori con qualsiasi tipologia di contratto di lavoro subordinato, compresi gli agricoltori e i soci lavoratori di società cooperative che non abbiano a disposizione alcun altro ammortizzatore sociale.

► Nella giornata di ieri 12 Marzo, la Regione Emilia Romagna ha dato corso al provvedimento che introduce **la possibilità di fare richiesta per la cassa Integrazione in deroga, da parte di tutti i datori di lavoro privati di ogni settore che non possano fruire degli ammortizzatori ordinari.**

Come funzionano e a chi sono destinati gli ammortizzatori sociali, secondo quanto previsto dall'Accordo sottoscritto il 6 Marzo scorso dal Presidente della Regione e dalle parti sociali interessate, lo spiega la stessa Regione, chiarendo innanzitutto che alla **cassa integrazione in deroga** - dotata di un fondo di 38 milioni di euro per fronteggiare le ricadute economiche provocate dall'emergenza sanitaria provocata dal Coronavirus - possono accedere dunque tutti i datori di lavoro privati di ogni settore che non possano fruire degli ammortizzatori ordinari che:

1. **occupano da 1 a 5 dipendenti compresi** e che non aderiscano ai Fondi di solidarietà bilaterale attivi;
2. **occupano da 6 a 15 dipendenti compresi e accedono al Fis**, solo nel caso in cui non possano beneficiare dell'assegno di solidarietà;
3. **occupano più di 15 dipendenti e accedono al Fis**, solo se hanno già fruito dell'assegno ordinario nei limiti massimi previsti

Secondo quanto prevede l'Accordo, **la cassa in deroga decorre retroattivamente dal 23 febbraio, ha la durata di un mese** e possono accedervi in deroga i datori di lavoro del settore privato e le unità produttive o operative situate in Emilia-Romagna, a beneficio dei lavoratori subordinati il cui rapporto di lavoro sia stato sospeso in tutto o in parte o a cui sia stato ridotto l'orario di lavoro a causa degli effetti economici negativi conseguenti alle ordinanze.

Si allega il testo integrale dell'accordo 6 Marzo 2020 [All.1], mentre tutte le informazioni utili sulle modalità e sull'invio delle domande, nonché la relativa modulistica ed evoluzione della normativa, **verranno pubblicate sul portale web dell'Agenzia Regionale per il Lavoro**, mentre sono già disponibili una mail (ARLInfoDeroga@regione.emilia-romagna.it) ed un numero di telefono (051/5273893) per avere informazioni più dettagliate.

▶ **Con propria nota dell'8 Marzo il Presidente della Regione Bonaccini ha poi reso noto che** *“Visto il DPCM dell'8 marzo 2020, fermo restando l'obbligo di consultazione sindacale per accedere agli ammortizzatori in deroga come da intesa del 6 Marzo u.s., il datore di lavoro può inviare la proposta di accordo alle Organizzazioni Sindacali di riferimento anche nella modalità on line e questi potranno rispondere con analogo modalità”*.

▶ **Con nota pubblicata alle ore 11.00 di oggi 13 Marzo, è stato poi reso noto che:** Ai fini della presentazione delle domande di Cassa in deroga conseguenti all'emergenza Coronavirus, **la Regione ha comunicato di essere tuttora in attesa dell'emanazione della circolare INPS contenente le regole di trasmissione telematica delle richieste**, indispensabile per definire il supporto informatico regionale SARE. Non appena emanate le disposizioni INPS, sui siti web della Regione e dell'Agenzia Regionale per il Lavoro saranno pubblicate tutte le informazioni per l'accesso alla Cassa.

Sono stati istituiti anche una mail e un numero di telefono dedicato: arlinfoderoga@regione.emilia-romagna.it - 051.5273893.

▶ **Coronavirus e ricorso alle ferie: regole e modalità.**

Negli ultimi DPCM emanati dal Governo per contenere al diffusione del Coronavirus ha trovato spazio anche la raccomandazione ai datori di lavoro di «**promuovere**» **la fruizione delle ferie dei propri dipendenti**, per limitare le presenze sul luogo di lavoro: cita il DCPM 9 Marzo 2020 «**si raccomanda, durante il periodo di efficacia del presente decreto, la fruizione da parte dei lavoratori dipendenti dei periodi di congedo ordinario e di ferie, fermo restando quanto previsto dall'articolo 2, comma 1, lettera r)**», che riguarda appunto lo smart working.

Il principio generale sancito dalla Costituzione afferma che le ferie sono un "*diritto irrinunciabile del lavoratore per ripristinare le energie fisiche e psichiche*", ma generalmente il momento della fruizione è concordato mediando tra le esigenze aziendali e quelle del lavoratore, come previsto dall'art. 2109 c.c. e come normato dai CCNL di categoria.

Il Dlgs 66/2003, attuativo delle direttive europee, ha stabilito poi la misura minima di quattro settimane, di cui almeno due nell'anno di maturazione e consecutive, su richiesta del lavoratore. **Quindi esiste la possibilità da parte del datore di lavoro di decidere unilateralmente la fruizione delle ferie in momenti di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa, come sta succedendo in questo momento per l'emergenza Coronavirus.** Si ritiene però che vada fatta una distinzione tra:

- **ferie maturate nell'anno precedente**, anche in considerazione della «raccomandazione» proveniente dai Decreti del Governo, la cui fruizione può essere imposta dal datore di lavoro, in particolare se residuano dopo il periodo continuativo già fruito sulla base delle richieste del lavoratore;
- **ferie ancora non maturate, cioè relative all'anno in corso, come stabiliscono la maggior parte di contratti collettivi, che sono invece da concordare** e non possono essere imposte unilateralmente, se non per la parte collegata alla chiusura annuale dell'azienda.

In aggiunta, potrebbero altresì essere distinti i casi di:

- a. **chiusura "obbligata" dell'attività, imposta da provvedimenti governativi**, nel qual caso l'imposizione delle ferie sarebbe difficilmente contestabile anche dai sindacati, in quanto caldeggiata dal legislatore stesso;
- b. **decisioni autonome dei vertici aziendali** per far fronte a un calo momentaneo di lavoro, nel qual caso la scelta unilaterale potrebbe essere contestabile successivamente.

Con propria circolare n. 5/2020 sono intervenuti anche i Consulenti del Lavoro che, dopo aver analizzato i recenti decreti, hanno affermato che "il datore di lavoro può unilateralmente mettere in ferie i dipendenti per affrontare l'emergenza Coronavirus: anzi, nei casi in cui non è possibile lo smart working, si tratta di una scelta consigliata (pur se non vi sono obblighi in tal senso), effettuando tutte le comunicazioni in modo corretto".

Per quando riguarda le modalità di comunicazione del periodo di ferie, se il lavoratore è fisicamente in azienda, si può consegnare la lettera a mano, con firma per accettazione, se invece il lavoratore è a casa, la comunicazione può essere inviata via mail, PEC o raccomandata con ricevuta di ritorno.

Concludendo, si ritiene che la situazione straordinaria ed emergenziale che si sta vivendo debba ricondurre tutti ad un grande senso di responsabilità.

► **Moratoria ABI sui mutui alle imprese: operativo l'Addendum.**

E' operativa la moratoria ABI sui mutui alle imprese per affrontare l'emergenza Coronavirus: istruttorie più brevi e condizioni migliorative.

Per sostenere le imprese colpite dall'emergenza conseguente alla diffusione dell'epidemia del COVID-19, l'Associazione Bancaria Italiana e le Associazioni di categoria hanno sottoscritto un **Addendum all'Accordo per il Credito 2019**, al fine di alleviare le tensioni di liquidità delle imprese.

L'Addendum prevede che le misure di sospensione e allungamento dei finanziamenti (mutui, finanziamenti a breve termine e leasing) siano **estese ai finanziamenti in essere al 31 gennaio 2020** erogati in favore delle imprese danneggiate dall'emergenza epidemiologica "COVID-19" (attualmente l'Accordo si applica ai finanziamenti in essere al 15 novembre 2018). Sono due le operazioni possibili:

- **Sospensione pagamento quota capitale delle rate fino a un anno:** applicabile ai finanziamenti a medio lungo termine (mutui), anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie e alle operazioni di leasing immobiliare o mobiliare. In questo ultimo caso, la sospensione riguarda la quota capitale implicita dei canoni di leasing.
- **Allungamento mutui fino al 100% della durata residua dell'ammortamento** (quindi può raddoppiare). Per il credito a breve termine e agrario di conduzione il massimo è pari rispettivamente a 270 giorni e a 120 giorni.

L'Addendum promuove inoltre **l'opportunità che le banche, ove possibile, offrano condizioni migliorative** rispetto a quelle previste esplicitamente dall'Accordo, al fine di andare incontro alle esigenze delle imprese. Tra tali condizioni migliorative rientrano, a titolo esemplificativo e non esaustivo: la sospensione dell'intera rata; la possibilità di sospendere e allungare operazioni di imprese diverse dalle PMI (alle quali è esplicitamente riferito l'Accordo); la mancata previsione di un aumento del tasso (che secondo l'Accordo può essere previsto ma con un tetto ed esclusivamente in funzione degli eventuali maggiori costi per le banche connessi alla realizzazione delle operazioni di sospensione o allungamento); la possibilità di sospendere e allungare ogni tipologia di finanziamento a prescindere dal fatto che gli stessi abbiano le caratteristiche espressamente indicate nell'Accordo e di sospendere e allungare finanziamenti concessi successivamente al 31 gennaio 2020.

L'Addendum evidenzia poi anche l'esigenza che **le banche assicurino la massima tempestività nella risposta** alle richieste delle imprese, accelerando le procedure di istruttoria e riducendo significativamente i termini generali previsti dall'Accordo (massimo 30 giorni).

Invitiamo gli Associati che avessero necessità di un confronto o di chiarimenti, a rivolgersi all'Associazione.

► **Fondo di Garanzia per le PMI: conferma automatica della garanzia sui finanziamenti garantiti, sospesi o allungati ai sensi dell'Addendum.**

Fondo di Garanzia PMI automaticamente esteso senza valutazione per le imprese che utilizzano la moratoria mutui per l'emergenza Coronavirus.

Dopo l'accordo per l'estensione della **moratoria mutui** arriva anche il **Fondo di Garanzia PMI**, che amplia le coperture già concesse sui prestiti, che vengono sospesi o allungati. **L'operazione avviene automaticamente.**

Lo ha stabilito il consiglio di gestione del fondo, dopo l'Addendum dello scorso 6 marzo all'accordo per il credito ABI, volto a rispondere all'**emergenza Coronavirus**.

In pratica, **per le imprese che utilizzeranno la moratoria c'è la conferma automatica dell'intervento del Fondo di Garanzia, senza una nuova valutazione del merito creditizio**, nel momento in cui banche e Confidi comunicano al Fondo la variazione in aumento della durata del finanziamento garantito, connessa sia alla sospensione del pagamento della quota capitale delle rate dei finanziamenti a medio-lungo termine, sia all'allungamento della loro durata.

La stessa procedura viene prevista nel caso in cui ai finanziamenti siano riconosciute condizioni di miglior favore rispetto a quelle previste dall'accordo per il credito, oppure se l'operazione è perfezionata con banche che non aderiscono all'accordo.

Al prossimo aggiornamento!



Per informazioni e/o comunicazioni,
contattare i nostri Uffici al numero telefonico 0547-642518
oppure inviare una mail di segnalazione a segreteria@retepmiromagna.it

Clausola di esclusione di responsabilità

Rete PMI Romagna ricorda che il presente documento è redatto facendo riferimento unicamente ai testi della legislazione pubblicati nella Gazzetta Ufficiale Italiana e/o Bollettini Ufficiali Regionali e/o qualsiasi altra pubblicazione ufficiale. Si tratta di una sintesi che necessita degli opportuni approfondimenti personalizzati e pertanto Rete PMI Romagna non assume alcuna responsabilità in merito alla interpretazione che può derivare per quanto riguarda il contenuto della scheda o eventuali modifiche ai provvedimenti, che siano intervenute in data successiva alla redazione della presente nota informativa.